



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 109 DEL 28/12/2020

OGGETTO: ORARI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2021

IL SINDACO

PRESO ATTO del quadro normativo costituito da:

- art.28 comma 12 del D.lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), dove si rimette in capo al Sindaco la competenza relativa alla fissazione degli orari di svolgimento delle fiere e dei mercati, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione;
- legge Regione Emilia Romagna n.12 del 25/06/1999 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto Legislativo 31/03/98 n.114", all'art.1 comma 2 lettera c), ove si rimanda la competenza a determinare gli indirizzi in materia di orari di vendita, di cui all'art.28 comma 12 del sopraccitato decreto, alla Giunta Regionale;
- punto 3 "Indirizzi in materia di orari di vendita" dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n.1368/99 recante "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della LR 25/06/99 n.12";
- deliberazione di Giunta Regionale n.2001/154 "L.R. 5 luglio 1999 n.14, art16: individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte.", nella quale tra i comuni ad economia prevalentemente turistica o città d'arte, viene elencato il Comune di Traversetolo, riconoscendogli questa caratteristica su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo dell'anno;
- art.3 co.1 lettera d-bis del D.L.4 luglio 2006 n.223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge con modifiche dall'art.1 della L.4/8/06 n.248, così come modificato dall'art.31 co.1 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 c.d. Decreto Salva Italia, convertito in legge con modifiche dall'art.1 co.1 della L.22/12/11 n.214;

VISTI:

- la mutata disciplina degli orari a cui sono sottoposte le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs.114/98, e di somministrazione alimenti e bevande, le quali sono svolte senza limiti e prescrizioni in materia di rispetto degli orari di apertura e di chiusura, di obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
- il parere espresso dalla Regione Emilia Romagna pervenuto al protocollo generale del Comune di Traversetolo in data 14/3/13 al n.4732 secondo il quale, gli orari e i giorni di svolgimento dei mercati e delle fiere svolte su aree di proprietà o disponibilità pubblica, quindi destinate all'uso da parte dell'intera collettività, sono condizionati dalla concreta disponibilità del suolo pubblico, secondo il calendario degli eventi determinato dal Comune, sulla base della valutazione e del contemperamento dei diversi interessi pubblici sottesi all'utilizzo dello stesso;

VALUTATO:

- che il vigente Codice Civile, agli art. 822 e 823, attribuisce lo status di beni appartenenti al demanio pubblico, alle strade ed alle piazze di proprietà comunale e che, l'art. 824 pone sotto il regime demaniale i mercati comunali e in tal modo sancisce l'inalienabilità, l'imprescrittibilità e l'insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non mediante concessione e pone in capo alla Pubblica Amministrazione la discrezionalità e la valutazione di concretizzare un uso eccezionale in capo al concessionario di un diritto di natura privatistica, quale la concessione di occupazione di suolo pubblico;
- che in capo agli attuali concessionari del mercato domenicale esistono concessioni di suolo pubblico: atti di diritto amministrativo, con i quali la Pubblica Amministrazione amplia la sfera

- giuridica dei destinatari;
- che, come indicato dalla Regione nel parere sopra riportato, il Comune, nello stabilire le giornate in cui si svolge il mercato, deve, di fatto, prevedere i giorni in cui le strade e le piazze vengono sottratte al godimento da parte dell'intera collettività a favore di soggetti terzi che l'utilizzano per lo svolgimento della propria attività economica imprenditoriale;
 - di dover rispettare il presupposto di cui all'art.3 del D.l.223/06: "tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi al fine di garantire la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio";
 - che tradizionalmente il mercato di Traversatolo si svolge 50 domeniche/anno, comprensive delle tre fiere annuali, su 52 domeniche standard;
 - che secondo il calendario 2021 le principali feste Nazionali e Religiose saranno: il 04/04/2021 Pasqua di Resurrezione, il 25/04/2021 Anniversario della Liberazione, il 15/08/2021 Ferragosto ed il 26/12/2021 Santo Stefano, date per le quali l'Amministrazione Pubblica è chiamata a decidere se consentire lo svolgimento del mercato o mantenere in capo alla collettività il diritto generale a fruire delle vie e piazze di proprietà comunali che la scelta di sospendere il mercato, alla luce delle valutazioni sopra illustrate che contemperano, il diritto generale in capo alla collettività di usufruire dello spazio pubblico ed il diritto alla libera concorrenza in capo agli imprenditori commerciali su aree pubbliche;

CONSIDERATO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio commercio, ai sensi dell'art. 3 "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile" del "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/02/2013;

EVIDENZIATO CHE:

- 1) non vi sono riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente dovuti a minori o maggiori entrate derivanti dallo svolgimento o meno del mercato, in quanto le stesse sono calcolate in modo forfetario come definito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 30/08/2001 "Modifica deliberazione Giunta n.375 del 14/06/1995 "Determinazione delle domeniche annuali per quantificare il totale delle imposizioni annesse alle concessioni di suolo pubblico" a seguito dell'entrata in vigore della legge 20/11/2000 n.336 "Ripristino della Festività Nazionale del 02 giugno, data di fondazione della Repubblica";
- 2) analogamente a quanto sopra non vi sono riflessi indiretti sulla spesa relativa al servizio di spazzamento delle strade che si effettua a fine mercato o sul servizio di vigilanza locale;

TENUTO CONTO:

- dell'informativa di Giunta Comunale n.38 del 06/11/2020 relativa all' individuazione delle domeniche anno 2021 in cui non si svolga il mercato, a seguito della quale l'Amministrazione ha deciso di sospendere il mercato nelle giornate del 04/04/2021 Pasqua di Resurrezione, 25/04/2021 Anniversario della Liberazione, 15/08/2021 Ferragosto e 26/12/2021 Santo Stefano;
- del vigente Regolamento comunale disciplinante il Commercio su aree pubbliche;
- del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- del vigente Regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Area o Unità operativa;
- dei pareri favorevoli espressi dalle associazioni Ascom di Parma (pervenuto al protocollo generale del Comune di Traversetolo in data 20/11/2020 al n.19665), Confesercenti P.se (pervenuto in data 01/12/2020 al n.20334);

ORDINA

- E' autorizzato lo svolgimento del mercato domenicale, tutto l'anno, con **orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 13.15;**

- il mercato non si svolgerà nei giorni: 04/04/2021 Pasqua di Resurrezione, 25/04/2021 Anniversario della Liberazione, 15/08/2021 Ferragosto e 26/12/2021 Santo Stefano;
- In occasione delle fiere annuali, l'orario di svolgimento è il seguente:
 - fiera di maggio 30/05/21 – dalle ore 7.30 alle ore 20.00
 - fiera di settembre 12/09/21 – dalle ore 7.30 alle ore 19.30
 - fiera di San Martino 14/11/21 – dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- **L'allestimento delle attrezzature può iniziare dall'orario di chiusura al traffico delle piazze e vie del capoluogo destinate ad essere occupate dal mercato/fiera. L'area occupata va TASSATIVAMENTE sgombrata, pulita e liberata entro 60 minuti dall'orario di cessazione delle vendite;**
- per prevenire pericoli, intralci e disagi derivanti dall'eventuale circolazione dei mezzi degli operatori del mercato durante l'orario stabilito per le vendite, si rimanda all'art.3 "Uso dei veicoli" del vigente "Regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.61 del 22/12/2017 e ss.mm.ii.;
- L'orario di inizio delle operazioni di "spunta" coincide con l'inizio dell'orario delle vendite sul mercato o sulla fiera;
- L'orario di svolgimento del **MERCATINO CONTADINO** è il seguente:
 - dalle ore 8 alle ore 13,15;
 - in occasione delle fiere annuali, l'orario di svolgimento del mercato si protrarrà fino alle ore 20.00 a Maggio, ore 19.30 Settembre e fino alle ore 18.00 a Novembre;
- L'orario di svolgimento del **MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL MERCATINO DEGLI ARTISTI**, che si tiene la quarta domenica del mese, è il seguente:
 - dalle ore 8 alle ore 13,15. Qualora si svolga in concomitanza con le fiere tradizionali, lo stesso si protrarrà per tutta la durata delle stesse;
- L'orario di svolgimento delle attività di esposizione delle ditte e di vendita dei produttori agricoli di **piazza Marzabotto** è il seguente:
 - dalle ore 8 alle ore 13,15;
 - in occasione delle fiere annuali, l'orario di svolgimento del mercato si protrarrà fino alle ore 20.00 a Maggio, ore 19,30 a Settembre e fino alle ore 18.00 a Novembre;
- In occasione delle fiere di maggio, settembre e novembre tutti gli operatori, compresi quelli che commercializzano prodotti ittici, rosticcerie, fiori e piante, gli espositori ed i produttori di piazza Marzabotto e comunque chiunque prenda parte alla manifestazione, devono attenersi agli orari fissati e sopra indicati, **senza eccezione alcuna** (art.2 co.2 Regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche);
- vengono fissati i seguenti **orari di vendita** per il commercio su aree pubbliche in forma **ITINERANTE**:
 - il limite giornaliero dell'attività di vendita e' dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
 - L'attività di vendita in forma itinerante è **vietata** nella giornata di domenica ("Regolamento di Polizia Urbana" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 11/4/06)

SANZIONI

Per le violazioni alla presente ordinanza si applica il "Regolamento comunale disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Area o Unità operativa", approvata con delibera di Consiglio Comunale n.61 del 9/11/05, di cui all'art.3, che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria comportante il pagamento di una somma in danaro da euro 25,00 a euro 500,00;

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81.

Gli Agenti di Polizia Municipale e P.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Traversetolo, lì 28/12/2020

firmato digitalmente
IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA